



La **LEGISLAZIONE EUROPEA**  
ed il suo corretto modo di applicazione  
in un procedimento giudiziario per  
**Danno da Prodotto**

*Bologna - 15 maggio 2019*

**Relatore Ing. Alberto PASQUALI**  
**ISO TC 176 / SC2 / SPOTG - Membro Emerito**  
**E.L.I.T.E. - Presidente del Comitato Tecnico Scientifico**

# **La scoperta di E.L.I.T.E.**

## **( sintesi )**

*Un sostanziale chiarimento giuridico sugli attuali metodi di applicazione, nei tribunali comunitari, delle prescrizioni legislativi della Direttiva Europea n° 85/374/CEE sulla*

*“Responsabilità Civile Prodotti”*

Quanto messo a punto da E.L.I.T.E. evidenzia che la :

**Direttiva Europea n° 85/374/CEE del 25 luglio 1985**

relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di **responsabilità per danno da prodotti difetto**

non è, come ritenuto fino ad ora, l'unico documento legislativo di riferimento in un

procedimento giudiziario per danno da prodotto  
ma le sue prescrizioni debbono essere  
**integrate e completate**

con quelle degli altri documenti legislativi che, assieme alla Direttiva n°85/374/CEE, costituiscono la

**Legislazione comunitaria sulla Sicurezza dei Prodotti**

Per rendere operative, e quindi applicabili, le prescrizioni fondamentali di tale legislazione (cioè le condizioni a cui deve fare riferimento un prodotto per essere messo in commercio) il Consiglio Europeo, nella sua

**Risoluzione del Consiglio Europeo  
del 7 maggio 1985, n° 85 / C 136 / 01**

evidenzia che ciò può essere ottenuto facendo ricorso alle norme armonizzate le quali esprimono tali prescrizioni in termini tecnici e che, da sole o insieme ad altre norme armonizzate, forniscono la presunzione di conformità a dette prescrizioni.

Che la Direttiva sulla Responsabilità Civile Prodotti faccia parte integrante di un unico contesto legislativo relativo ai prodotti, è stato evidenziato anche nella

**Decisione del Parlamento Europeo  
n° 768 / 2008 / CE del 8 agosto 2008**

dove risulta presente il seguente “considerando” :

*La Direttiva relativa alla Responsabilità Civile Prodotti si applica, tra l'altro, ai prodotti non conformi alla Normativa Comunitaria di Armonizzazione*

*I fabbricanti e gli importatori che hanno immesso sul mercato comunitario prodotti non conformi a tale NORMATIVA, sono responsabili dei danni a norma di detta Direttiva*

La **Normativa Comunitaria di Armonizzazione**, indicata nella **Decisione del Parlamento 768/2008/CE**, ed inizialmente indicata nei documenti legislativi comunitari come **strategia di armonizzazione** determina l'insieme di questi due elementi legislativi :

- **L'armonizzazione legislativa**, con la quale l'Unione Europea determina i requisiti essenziali di sicurezza che debbono essere contenuti **in ogni documento legislativo comunitario** relativo ai “prodotti”.
- **L'armonizzazione tecnica**, cioè l'insieme delle norme redatte dal CEN o dal CENELEC, contenenti le specifiche produttive necessarie alle industrie europee per **realizzare “prodotti sicuri”**.

Le prescrizioni della  
**Normativa Comunitaria di Armonizzazione**  
riunendo assieme quelle della  
**Legislazione comunitaria sulla Sicurezza dei Prodotti**  
e le metodologie di messa a punto ed applicazione delle  
**norme armonizzate**

divengono così, in tribunale,  
**un fondamentale punto di riferimento giuridico**  
sia per il danneggiato che per il produttore,  
**in grado di determinare giudiziariamente se un  
prodotto debba considerarsi o meno difettoso**

**Un riscontro significativo sulla  
attuale di applicazione, nei  
tribunali comunitari, della**

**Direttiva 85/374/CEE**

Si prenda ora in esame il testo dell'Articolo n.6, della Direttiva 85/374/CEE, nel quale si prescrive che :

*Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che da esso ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze tra cui:*

- a) la presentazione del prodotto,*
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,*
- c) il momento della messa in circolazione del prodotto.*

*Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso.*

**Un primo sostanziale riscontro riguardante l'attuale applicazione, nei tribunali europei, delle prescrizioni presenti nella Direttiva Europea sulla Responsabilità Civile Prodotti, si ha agli inizi del 2015 quando, in collaborazione con il**

**Dipartimento Elettrico della Scuola d'Ingegneria  
dell'Università degli Studi di Bologna**

**vengono esaminati i risultati di una ricerca di tipo  
legislativo - normativo  
la quale prendeva in esame la gestione giudiziaria del  
DANNO da PRODOTTO**

**Da tale ricerca risulta che di fatto, all'interno della Unione Europea,  
coesistono due metodi completamente diversi  
per determinare, da parte del danneggiato, la difettosità  
del prodotto da lui acquistato.**

**Nei tribunali di alcuni Stati Europei, tale dimostrazione  
è fornita impiegando il principio, giudiziariamente  
ritenuto accettabile, del  
comportamento anomalo  
mentre, in quelli di altri Paesi, il danneggiato deve  
dimostrare, in modo sufficientemente attendibile,  
la natura esatta del difetto**

**Questa diversità è stata per altro posta in evidenza anche dalla stessa Commissione Europea nella sua**

**4° Relazione della Commissione al Parlamento Europeo**  
**emessa l' 8 settembre 2011 con identificativo COM(2011) 547 definitivo**

*sull'applicazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.*

**In essa infatti viene riportato :**

*come ad esempio in Francia, Belgio, Italia o Spagna, per dimostrare la difettosità del prodotto, basta provare che esso non ha svolto la funzione per la quale era stato previsto (in altre parole il suo comportamento anomalo)*

*mentre in altri Stati, come Germania o Regno Unito, la difettosità del prodotto deve essere provata dimostrando la natura esatta del difetto, ovviamente con un livello accettabile di precisione.*

**In Italia, il principio giuridico del comportamento anomalo è stato prestabilito, nel 2007, con sentenza emessa**

**l'8 ottobre 2007, n° 20985, dalla III Sezione Civile della Corte Suprema Italiana di Cassazione**

**la cui massima giurisprudenziale è così enunciata :**

*In materia di tutela del consumatore nei confronti dei danni da prodotti difettosi*

*il 1° comma dell'art. 8, D.P.R. 24 maggio 1988, n.224*

*( cioè il 1° comma dell'art. 6 della Direttiva Europea ) va interpretato nel senso che il danneggiato deve provare, oltre al danno ed alla connessione causale tra difetto e danno, che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto.*

# **Considerazioni e riscontri legislativi alla base della la scoperta di E.L.I.T.E.**

Considerando che

per quanto richiesto dalla Direttiva 85/374/CEE  
il diverso modo di dimostrare la difettosità del prodotto da  
parte del danneggiato europeo risulta essere, in ambito  
giudiziario, un fattore di fondamentale importanza, presso la

*Scuola d'Ingegneria della Università di Bologna*  
viene costituito un

**Comitato Tecnico Scientifico**  
composto da professori universitari e professionisti di livello  
internazionale, con particolare esperienza

nella gestione dei processi produttivi, nonché in  
tutti gli aspetti normativi, legislativi e legali  
per verificare se vi fosse stato un modo alternativo in grado  
di dare soluzione a questa problematica.

La ricerca di una soluzione alternativa è iniziata prendendo in esame l'elemento legislativo che risulta essere di maggior controversia tra le parti

cioè la determinazione se il prodotto che ha creato danno all'utente debba o meno ritenersi un

**prodotto giuridicamente difettoso**

Per tale riscontro, oltre ovviamente al riferimento giuridico dell' Art. 6 della Direttiva 85/374/CEE

*Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che da esso ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze .....*

nel testo della Direttiva il legislatore ha inserito anche un “**considerando**” che fornisce un utilissimo chiarimento su come debba essere interpretato l'Articolo n°6.

In esso si evidenzia quanto segue :

*Per proteggere il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni è necessario che*

*il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla*

**mancanza di sicurezza**

*che il pubblico può legittimamente attendersi, in oltre questa sicurezza deve essere valutata escludendo qualsiasi uso abusivo del prodotto che nella fattispecie fosse irragionevole.*

Con questo “*considerando*” il legislatore ha voluto mettere ulteriormente in evidenza lo strettissimo rapporto tra **sicurezza e prodotto difettoso**

Sia quanto indicato in questo “*considerando*”, sia quanto riportato nell’ Articolo n°6 , cioè :

*Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza ...*

il testo legislativo della Direttiva non può quindi esprimersi, in modo più esplicito, su cosa

giuridicamente debba intendersi per “*prodotto difettoso*” cioè un prodotto :

*che non ha un livello di sicurezza adeguato alle aspettative*

I professionisti del diritto europei (come appunto lo sono i giudici e gli avvocati), non riscontrano però che nel testo della Direttiva alcun riferimento pratico sulla metodologia operativa da adottare per effettuare una rigorosa valutazione, così come proposto nella Direttiva, della difettosità o meno del prodotto

I giudici e gli avvocati europei non hanno però a disposizione alcuna metodologia operativa da adottare per valutare la sicurezza che ci si può legittimamente attendere da un prodotto mentre invece hanno a disposizione una pubblicità molto ampia su come determinare, a livello produttivo *se un prodotto si può o meno ritenere difettoso*

Per tale motivo, dovendo emettere un giudizio di merito, per opportunità viene adottato come riferimento giuridico questo secondo metodo di valutazione, il quale prestabilisce che :

*Un prodotto si può ritenere giuridicamente difettoso se, il suo fabbricante, lo ha progettato non in conformità alle prescrizioni delle regole tecniche e/o delle buone prassi dell'ingegneria industriale, oppure lo ha realizzato non rispettando, in tutto od in parte, le prescrizioni inizialmente prestabilite a livello progettuale per tale manufatto.*

**Risoluzione del Consiglio Europeo  
n° 85 / C 136 / 01  
del 7 maggio 1985**

*relativa ad una nuova strategia in materia  
di armonizzazione tecnica e normalizzazione*

*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee  
serie C n° 136 del 04 / 06 / 1985*

In realtà però, la metodologia operativa per determinare e valutare puntualmente, ed oggettivamente, la

*sicurezza o la mancanza di sicurezza di un prodotto*

**esiste effettivamente**, ma il legislatore europeo

**non l'ha riportata**

**nella Direttiva sulla Responsabilità Civile Prodotti**, in quanto l'aveva precedentemente inserita nella

**Risoluzione del Consiglio Europeo**

cioè il **documento comunitario** sicuramente più importante della legislazione europea sui prodotti, in quanto con esso viene definita la **nuova strategia di armonizzazione comunitaria**, comunemente detta del

**“Nuovo Approccio”**

**Gli obiettivi sociali ed industriali che si vuole conseguire con questa nuova strategia di armonizzazione, voluta e perseguita con attenzione dall'Unione Europea, possono essere così determinati :**

- **Superare gli ostacoli tecnici che ancora vincolano gli scambi economici e creano incertezza negli operatori.**
- **Attribuire a norme tecniche europee, e se necessario a norme nazionali a titolo provvisorio, il compito di definire le caratteristiche tecniche dei prodotti.**
- **Completare una politica in materia di valutazione della conformità, ed invitare la Commissione sia a trattare questa materia in via prioritaria che ad accelerare tutti i lavori in questo settore.**

In questa **Risoluzione** vengono definiti :

- non solo tutti gli elementi giuridici, normativi ed operativi che debbono ritrovarsi in ogni documento legislativo comunitario riguardante i prodotti,
- ma anche la metodologia operativa di valutazione, per determinare se i prodotti hanno o meno un livello di sicurezza accettabile e quindi, per quanto prescritto dalla Direttiva 85/374/CEE, essere o meno legislativamente difettosi.

La caratteristica fondamentale di questo documento è però quella che, essendo un documento legislativo di indirizzo, non necessita di alcun recepimento a livello nazionale per cui le sue prescrizioni sono rimaste purtroppo disattese, a livello pratico, dai giudici e dagli avvocati comunitari.

# I 5 (cinque) principî fondamentali della nuova strategia di armonizzazione

*nei successivi documenti comunitari indicata come  
NORMATIVA COMUNITARIA DI ARMONIZZAZIONE  
od anche solamente NORMATIVA*

risultano essere così determinati :

- 1 L'armonizzazione legislativa si limita ad approvare, mediante l'emissione di apposite Direttive, i requisiti essenziali di SICUREZZA (od altre esigenze di interesse collettivo) a cui debbono conformarsi obbligatoriamente i prodotti immessi sul mercato per poter circolare liberamente allo interno della Comunità Europea.

2 L'armonizzazione tecnica è demandata agli organi normatori europei competenti (come lo sono il CEN od il CENELEC a seconda della tipologia di prodotti presi in esame) i quali, a fronte di opportune prescrizioni presenti nei testi legislativi comunitari, elaborano le norme tecniche contenenti le specifiche produttive necessarie alle industrie comunitarie per

*realizzare ed immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti essenziali di SICUREZZA (od altre esigenze di tipo collettivo), definiti nella prescrizione legislativa di una determinata Direttiva*

- 3 Le norme tecniche elaborate da tali Enti Normatori non devono essere obbligatorie bensì conservare il carattere di norme volontarie.**
- 4 Le amministrazioni nazionali, allo stesso tempo, sono però obbligate a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo tali norme tecniche la Presunzione di Conformità ai requisiti essenziali di SICUREZZA (od altre esigenze di tipo collettivo) fissati dalle Direttive di riferimento per quei dati prodotti.**
- 5 Il produttore può quindi fabbricare prodotti non conformi a tali specifiche, ma allora spetta a lui provare che questi rispondono ai requisiti essenziali di SICUREZZA.**

## Altri elementi della Risoluzione del Consiglio

★ Le “norme tecniche” necessarie per determinare la presunzione di conformità di un prodotto ai requisiti essenziali di SICUREZZA di una Direttiva, redatte dall’Organismo Europeo di Normazione competente per rendere tale Direttiva effettivamente operativa, sono identificate come:

### **NORME ARMONIZZATE**

★ I riferimenti identificativi di tali norme, se redatte / adottate in conformità agli orientamenti della Commissione, vengono pubblicati nella

*Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*

Tra tutte le norme armonizzate, quella di costante riferimento per tutte le Direttive Europee relative ai prodotti, è la **norma armonizzata ISO 9001**

nella quale si definiscono le metodologie e le tecniche produttive necessarie per realizzare “prodotti sicuri”.

La versione attuale di detta norma è stata pubblicata nella

*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*

*n° C 412 del 11/12/2015 p. 0001 – 0005*



- ★ I **requisiti essenziali di SICUREZZA** a cui debbono obbligatoriamente conformarsi i prodotti immessi sul mercato, debbono essere definiti in modo sufficientemente preciso affinché possano divenire, una volta inseriti nel diritto nazionale di uno Stato Membro, obblighi sanzionabili.
- ★ I prodotti di riferimento per una data Direttiva possono essere posti sul mercato soltanto se non compromettono la **SICUREZZA** delle persone, degli animali domestici o dei beni.
- ★ Un prodotto non deve mai creare danno alle persone, alle cose od agli animali domestici.

**La Risoluzione del Consiglio Europeo relativa al Nuovo Approccio, pur essendo legislativamente il documento comunitario più importante per la gestione della tematica dei prodotti, come detto in precedenza è un documento d'indirizzo**

e quindi di fatto **non giuridicamente cogente**, ma comunque è sicuramente un imprescindibile riferimento giuridico in ambito giudiziario.

Addirittura la sua fondamentale importanza la puntuizza anche la stessa Commissione Europea sia nella sua

**Comunicazione della Commissione al Consiglio  
del 7 maggio 2003 - codice COM (2003) 240 definitivo**

**sia nella Risoluzione del Consiglio Europeo  
n° 2003 / C 202 / 02 del 10 novembre 2003**

**Direttiva della Comunità Europea  
n° 2001 / 95 / CE  
del 3 dicembre 2001  
*relativa alla Sicurezza Generale dei Prodotti***

***Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee  
serie L n° 11 del 15 / 01 / 2002***

## Gli elementi più significativi della Direttiva :

- ☆ I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato comunitario unicamente prodotti che siano **SICURI**.
- ☆ LE AUTORITÀ COMPETENTI dispongono in particolare del potere di intraprendere le azioni necessarie per applicare le opportune misure cautelative nel caso di **prodotti pericolosi** tra cui:
  - vietarne l'immissione sul mercato,
  - per qualsiasi prodotto già immesso sul mercato di ordinare o di organizzare il suo effettivo ed immediato ritiro.

☆ **La presunzione di conformità di un prodotto, in mancanza di specifiche norme armonizzate di riferimento, può avvenire tramite l'applicazione di :**

- **Norme nazionali che recepiscono norme europee non armonizzate.**
- **Norme in vigore nello Stato Membro in cui è commercializzato il prodotto.**
- **Raccomandazioni della Commissione in merito alla valutazione della sicurezza dei prodotti.**
- **Codici di buona condotta relativi alla sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato.**
- **Ultimi ritrovati della tecnica.**
- **Sicurezza che i consumatori possono attendersi.**

## ☆ **Prodotto SICURO**

**Qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata, l'installazione e la manutenzione , non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi**

*(che, qualora si verificassero effettivamente, risulterebbero comunque del tutto compatibili ed accettabili con il suo impiego)*

**nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.**

## ☆ **Prodotto PERICOLOSO**

**Qualsiasi prodotto che non risponde alla definizione di “prodotto sicuro”.**

**Regolamento  
del Parlamento Europeo e del Consiglio  
n° 765 / 2008 / CE del 8 agosto 2008  
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  
del mercato per quanto riguarda la commercializzazione  
dei prodotti ed abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93**

*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee  
serie L n° 218 del 13 / 08 / 2008  
( Da pagina n° 30 a pagina n° 47 )*

- La normativa comunitaria di armonizzazione è la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.
- La vigilanza del mercato garantisce che i prodotti coperti dalla “normativa comunitaria di armonizzazione”, e suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli utenti o che, per altro verso, non sono conformi alle disposizioni applicabili della “normativa comunitaria di armonizzazione”,  
**siano ritirati o la loro messa a disposizione sul mercato sia vietata o ristretta**

- Gli Stati membri fanno in modo che i prodotti che comportano un rischio grave a fronte del quale è richiesto un intervento rapido, anche nel caso in cui si tratti di un rischio i cui effetti non sono immediati, siano richiamati o ritirati oppure che ne sia vietata la messa a disposizione sul loro mercato.
- Ogni misura indicata precedentemente (richiamo, ritiro, impossibilità di vendita),  
è tempestivamente ritirata o modificata  
non appena l'operatore economico dimostri di aver preso provvedimenti efficaci.

**Decisione del Parlamento Europeo  
n° 768 / 2008 / CE del 8 agosto 2008  
*relativa a un quadro comune per la commercializzazione  
dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE***

*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee  
serie L n° 218 del 13 / 08 / 2008  
( Da pagina n° 82 a pagina n° 128 )*

- ★ La Direttiva relativa alla Responsabilità Civile Prodotti si applica, tra l'altro, ai prodotti non conformi alla **Normativa Comunitaria di Armonizzazione**  
I fabbricanti e gli importatori che hanno immesso sul mercato comunitario prodotti non conformi a tale **NORMATIVA**,  
sono responsabili dei danni a norma di detta Direttiva
- ★ Il positivo completamento della **procedura di valutazione della conformità richiesta** consente agli operatori economici di dimostrare, ed alle autorità pubbliche responsabili di garantire, che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili...

- ★ **La normativa comunitaria di armonizzazione, qualora stabilisca prescrizioni fondamentali, prevede il ricorso alle norme armonizzate le quali esprimono tali prescrizioni in termini tecnici e che, da sole o insieme ad altre norme armonizzate, forniscono la presunzione di conformità a tali prescrizioni, pur mantenendo la possibilità di stabilire il livello di protezione mediante altri strumenti.**
- ★ **Il presente documento legislativo offre una selezione di procedure di valutazione della conformità chiare, trasparenti e coerenti, limitando le varianti possibili. La presente decisione fornisce una serie di moduli, che consente di scegliere tra procedure più o meno severe, proporzionalmente al rischio di sicurezza richiesto.**

★ Il produttore, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di **valutazione della conformità** dei suoi prodotti alla NORMATIVA per essi applicabile.

**La procedura di valutazione della loro conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.**

★ I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla SICUREZZA in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali.

- ★ **I prodotti immessi sul mercato comunitario devono essere conformi a tutta la NORMATIVA applicabile.**  
**Immettendo i loro prodotti sul mercato comunitario gli operatori economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la NORMATIVA applicabile.**
- ★ **Con l'immissione dei loro prodotti sul mercato i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni contenute nella NORMATIVA di riferimento per quei prodotti.**

- ★ **Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo prodotti conformi.**
- ★ **Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni della NORMATIVA per essi applicabile.**
- ★ **Gli importatori che ritengono di avere immesso sul mercato prodotti non conformi alla NORMATIVA per essi applicabile, si adoperano immediatamente per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.**

★ Prima di immettere un prodotto sul mercato,  
gli importatori assicurano che il fabbricante abbia  
eseguito l'appropriata procedura di valutazione della  
conformità alla **NORMATIVA** applicabile.

Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio o i marchi di conformità prescritti siano apposti sul prodotto, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni riguardanti tutte le altre informazioni che debbono essere presenti sul prodotto e/o sull'imbocco.

- ★ Qualsiasi operatore economico **che immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un prodotto** in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili dovrebbe esserne considerato il fabbricante e dovrebbe pertanto assumersi i relativi obblighi.
- ★ Deve essere garantito che **i prodotti provenienti da paesi terzi siano conformi a tutti i requisiti comunitari applicabili** e in particolare che **i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in merito a tali prodotti.**  
**Gli importatori dovranno assicurarsi di immettere sul mercato solo prodotti che siano conformi alle prescrizioni applicabili e che non presentino rischi.**

**Le differenti posizioni processuali  
del danneggiato e del fabbricante,  
in una causa giudiziaria per**

**Responsabilità Civile Prodotti**

I 3 punti legislativi della Direttiva 85/374/CEE, di maggiore controversia tra le parti, risultano essere i seguenti :

**Articolo 4** *Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.*

**Articolo 6** *Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui :*

- a) la presentazione del prodotto,*
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,*
- c) il momento della messa in circolazione del prodotto.*

## Articolo 7

*Il produttore non è responsabile dei danni causati da un suo prodotto difettoso se prova:*

- *che non ha messo il prodotto in circolazione,*
- *che tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione o sia sorto successivamente,*
- *che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale,*

## Articolo 7 (segue)

*Il produttore non è responsabile dei danni causati da un suo prodotto difettoso se prova : ( segue )*

- *che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici,*
- *che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto,*
- *nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzioni date dal produttore del prodotto.*

In un processo per Responsabilità Civile Prodotti, la dimostrazione giuridica, per il danneggiato, che il prodotto *non offre la sicurezza che da esso ci si può legittimamente attendere (cioè risulta essere un prodotto “difettoso”)*

inizia prendendo in considerazione questi 2 punti legislativi:

- *I prodotti considerati dalla Direttiva possono essere immessi sul mercato soltanto se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni quando vengano installati convenientemente, siano sottoposti ad adeguata manutenzione e siano utilizzati per gli usi cui sono destinati.*  
**Risoluzione del Consiglio n°85/C 136/01- Annesso II – B.**  
**Elementi Principali - Clausola Generale**
- *I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.*

**Articolo n°3 della Direttiva n°2001/95/CE del  
Parlamento Europeo e del Consiglio**

**Il fatto che il prodotto abbia creato danno nonostante quanto legislativamente previsto per il produttore**

**( cioè non solo l'obbligo di immettere sul mercato unicamente prodotti “sicuri”, ma anche la condizione che tali prodotti non debbano compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni )**

**evidenzia sicuramente la condizione per cui il prodotto non offre un livello di “sicurezza” adeguato**

**A tale evento, però, non si può attribuire, nonostante la sua estrema gravità, la condizione giuridica di soddisfare interamente tutte le circostanze prescritte dal testo legislativo per determinare la difettosità del prodotto.**

Ne debbono infatti essere prese in esame **altre 3 (tre)**, di cui il legislatore ne ha richiesto una verifica esplicita prima di poter ritenere definitivamente il prodotto **legislativamente difettoso**

Come indicato nell'Articolo 6, tali circostanze sono :

- a) la presentazione del prodotto,*
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,*
- c) il momento della messa in circolazione del prodotto.*

Può infatti verificarsi che il prodotto, **impiegato in modo improprio rispetto alle prescrizioni per esso specificatamente determinate dal produttore**, a causa di tale uso sia divenuto difettoso ed abbia creato danno.

Al danneggiato spetta quindi l'onere di provare la sua non responsabilità di quanto accaduto, cioè :

- ❖ che ancora non sono scaduti i *dieci anni dalla data in cui il prodotto che ha causato il danno è stato messo in circolazione*,
- ❖ che il danno non è stato causato in riferimento :
  - *al mancato rispetto dell'uso al quale il prodotto poteva essere ragionevolmente destinato*,
  - *a quanto prescritto dal fabbricante nel manuale d'istruzioni riguardante la presentazione e l'utilizzo del prodotto*.

Con la dimostrazione, da parte del danneggiato, della sua **non responsabilità** nella creazione del difetto nel prodotto, diviene oggettivamente evidente che

**il prodotto non poteva che essere già difettoso al momento della sua immissione sul mercato**

Un **comportamento anomalo del prodotto** rispetto al suo normale uso evidenzia quindi, in modo oggettivo, il **suo pregresso stato di difettosità**.

Il compito del produttore è ora quello di provare, in modo sufficientemente certo, la sua  
**non responsabilità**  
del danno causato all'utilizzatore dal suo prodotto difettoso.

Al produttore spetta quindi di dimostrare di aver immesso sul mercato **un prodotto sicuro**, cioè realizzato nel pieno rispetto di tutto quanto previsto, per quel prodotto, dalla

**Normativa Comunitaria di Armonizzazione**  
cioè, in altri termini, dalla

*legislazione comunitaria sulla sicurezza dei prodotti  
e dalle norme armonizzate*

**La presunzione di conformità del prodotto a tale NORMATIVA** potrà essere determinata tramite l'utilizzo di uno dei moduli di valutazione della conformità previsti a questo scopo nella **Decisione del Parlamento Europeo 768/2008/ CE**, da determinarsi in funzione del **livello di sicurezza** previsto per quella data tipologia di prodotti.

**Ben poche imprese, attualmente, sarebbero però in grado di dimostrare la propria non responsabilità in un procedimento giudiziario per danno da prodotto, vista la rilevante quantità di dati necessaria per dimostrare che il prodotto, causa del danno, rispondeva rigorosamente a tutte le prescrizioni legislative ed a tutte le norme tecniche armonizzate per esso di riferimento.**

**Considerando che, per una organizzazione produttiva, vi è la possibilità di essere chiamata in giudizio anche dopo 13 anni da momento della messa in commercio di un suo prodotto, la gestione del volume di dati che essa è tenuta ad avere costantemente disponibile diviene talmente elevata e complessa da rendere indispensabile le tecniche organizzative dell' INDUSTRY 4.0.**